



(consistency) richiama il principio della normativa nazionale, con l'obiettivo di favorire la comparabilità dei conti annuali nel tempo e nello spazio, concedendo solo una deroga in casi eccezionali, da motivare in nota integrativa.

c) La competenza economica, in analogia alle disposizioni delle società, dispone la contabilizzazione dei proventi e degli oneri a prescindere dalla data di incasso o pagamento.

I contributi rappresentano un'eccezione a tale principio, in quanto sono contabilizzati solo quando risultino effettivamente versati (in funzione del regolamento finanziario), in coerenza con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

d) La prevalenza della sostanza sulla forma, principio analogo a quello individuato dal codice civile per le società. La delibera fa espressamente riferimento alla valutazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari, effettuata in base al momento della contrattazione e non a quello del regolamento (momento in cui l'operazione è giuridicamente compiuta). Altro esempio attiene al trasferimento delle risorse, date in gestione dal fondo a intermediari specializzati sulla base di un accordo con la garanzia di restituzione del capitale e il trasferimento della titolarità dei beni al gestore. Nonostante da un punto di vista giuridico l'affidamento delle risorse finanziarie sottostia al trasferimento delle stesse, il valore degli investimenti si iscrive nel bilancio della forma pensionistica nella voce "Investimenti in gestione".

e) Gli strumenti finanziari, coerentemente ai principi contabili internazionali, sono valutati al valore di mercato. Gli strumenti quotati si valutano sulla base della quotazione registrata alla data di valutazione, mentre quelli non quotati sulla base dell'andamento dei mercati di riferimento e di tutti gli altri parametri oggettivi, che consentono di giungere a una valutazione prudente del presumibile valore di realizzo.

f) Le attività e passività in valuta sono iscritte utilizzando il tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Nel caso in cui i contratti siano a termine, è utilizzato il tasso di cambio a termine corrente a tale data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

g) Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono valutate in conformità a quanto stabilito dalla disciplina nazionale per le società e dal D.Lgs. 87/92, ovvero al criterio del costo o al valore di mercato, se inferiore.

h) Per la trattazione delle voci contabili, conformemente a quanto avviene per le società, si consente l'integrazione delle poste contabili e, nel caso queste siano eterogenee, si valutano separatamente. Restano vietati i compensi di partite, così come è preclusa l'iscrizione nel passivo dei fondi rettificativi. Di conseguenza, in presenza di ammortamenti o svalutazioni degli elementi dell'attivo, si effettuano rettifiche in diminuzione di tali elementi.

i) Gli schemi contabili sono uniformi